

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2723

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FINCATO, CASATI, DEL BUE, PORTATADINO, SEPPIA, CARELLI,  
AMALFITANO, ANIASI, BUONOCORE, SAVINO**

*Presentata il 19 maggio 1988*

**Nuove norme per la tutela e la valorizzazione  
dei beni culturali e ambientali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stato detto che con il decreto-legge 14 novembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, con il quale è stato istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali è stata creata una organizzazione nuova con funzioni vecchie.

In effetti, la disciplina dei beni culturali attualmente vigente — come è noto — è quella posta con la legge 1° giugno 1939, n. 1089, i cui valori positivi, per altro, sono ancora largamente riconosciuti.

La legge del 1939, a sua volta, si basa principalmente sulla legge Rosadi del 20 giugno 1909, n. 364, riguardante le cose di interesse artistico e storico, e sulla prima legge generale per le bellezze paesistiche, n. 778 dell'11 giugno 1922. A tali interventi normativi risale l'affinamento degli istituti giuridici e amministrativi, divenuti punti fermi nella tutela dei beni culturali e, cioè: la dichiarazione d'interesse pubblico, l'obbligo di conservazione da parte dei proprietari dei beni vincolati; i poteri di intervento dell'amministrazione, quali l'autorizzazione per po-

ter procedere a mutamenti nei beni stessi, l'ordine di sospensione dei lavori non autorizzati, l'ordine di demolizione di quanto abusivamente realizzato.

La normativa del 1939 realizza un vero e proprio programma complessivo di politica della cultura. Essa è preceduta ed accompagnata da interventi che toccano l'organizzazione amministrativa, quale la creazione di un unico consiglio nazionale (regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1673, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 289), e la ristrutturazione periferica degli uffici (legge 22 maggio 1939, n. 823).

Per l'approvazione delle leggi sulle cose d'arte e sulle bellezze paesistiche ci si avvale all'epoca dell'apporto di figure eminenti: Santi Romano, Severi, Giuseppe Bottai. Alla loro personalità, oltre che preparazione è attribuito il fatto che la discussione parlamentare per l'approvazione delle leggi fu molto rapida.

È utile ricordare anche il contenuto di novità ed il valore di quelle leggi che ricomprendevano nella tutela non soltanto l'oggetto d'arte, ma anche le singolarità geologiche, le ville, i parchi, i giardini, le bellezze paesistiche d'insieme, le collezioni artistiche. Notevole, nella legge sulle cose d'arte, fu la concezione pianificatoria; ma anche il coordinamento fra interessi privati e pubblici, la considerazione delle esigenze della funzione pubblica, della ricerca, della valorizzazione; i rapporti con la pianificazione urbanistica; l'attenzione ai problemi del mercato antiquario e delle esportazioni; la limitazione alla inalienabilità delle cose di proprietà dello Stato e degli enti pubblici; la regolamentazione del diritto di prelazione; i poteri dello Stato in materia di ritrovamento, di restauro « d'autorità », di espropriazione.

Né è questa la sede per approfondire il tema, pur notevole, del grado di applicazione della legge di tutela; certo è che la guerra ed il successivo sviluppo economico impetuoso, ma non in tutto coordinato, non consentirono l'affermazione diffusa ed incisiva di pur validi principi ed intuizioni.

L'avvento dello Stato democratico e repubblicano ha portato alle affermazioni contenute nell'articolo 9 della Costituzione, secondo cui « la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ».

È noto come, inizialmente, i principi ora riprodotti siano stati in qualche modo sottovalutati; si sottolineò l'eccessiva indeterminazione delle disposizioni costituzionali e si sostenne l'irrilevanza giuridica dell'oggetto.

Ma è altrettanto noto come tali principi siano sempre più divenuti concreti ed attuali, punto di riferimento di ogni dibattito politico e culturale, per la forza caratterizzante che danno all'intero ordinamento giuridico. Il secondo comma dell'articolo 9 è oggi guida e principio fondamentale dei problemi attuali e gravi riguardanti l'ecologia nonché il recupero e la difesa del patrimonio storico ed artistico nazionale.

Il compito di promuovere lo sviluppo della cultura, affermato dall'articolo 9, deve, poi, essere posto in connessione con l'articolo 33 della Costituzione ove si sancisce il principio di libertà della cultura. Si legge, infatti (primo ed ultimo comma) che « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insediamento » e che « Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ». V'è qui tutto il problema del rapporto fra politica e cultura il cui punto di equilibrio spetta al Parlamento individuare.

Va, poi, considerato che l'articolo 9 della Costituzione attribuendo alla « Repubblica » il compito di promuovere la cultura, intende richiamare lo Stato ordinamento in ogni sua articolazione e, quindi, anche le regioni, le province ed i comuni. Per altro, se l'attribuzione allo Stato-ordinamento del compito di promuovere la cultura consente che più soggetti pubblici possano partecipare a svolgere tale funzione, tuttavia l'unicità del fine appare legittimare procedimenti e

strumenti di raccordo, coordinamento o indirizzo nell'azione dei vari soggetti pubblici.

La funzione di promovimento della cultura non può non essere presente anche nella ricerca del significato più pieno da dare al secondo comma dell'articolo 9. Questo consente di vedere la tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione, non in significato meramente conservativo di difesa passiva dei soli beni definiti di valore paesaggistico o storico-artistico, bensì in senso dinamico che investe ogni intervento della comunità che operi nel divenire del paesaggio.

Il paesaggio ed il patrimonio storico-artistico appaiono dal dettato costituzionale come un valore unitario, che tutti i soggetti pubblici dell'ordinamento sono chiamati a realizzare. Peraltro, sia il paesaggio che il patrimonio artistico e storico non sono compresi fra le materie di competenza regionale di cui all'articolo 117, anche se le regioni hanno indubbiamente competenze proprie in taluni aspetti (o sub-materie) che vi sono ricomprese e, anzi in alcuni casi (ad esempio, l'urbanistica), costituiscono un modo attraverso cui può realizzarsi la tutela di quei medesimi valori che sono il contenuto della materia statale.

Da ciò un delicato problema di definizione dei rapporti fra Stato e regioni che non è, tuttavia, un problema concettuale o di definizione, ma di modo di raccordo o coordinamento, ovvero di modalità di indirizzo in una materia di cui gli enti territoriali sono legittimati a realizzare i valori, anche attraverso l'attività in settori nei quali hanno competenza propria.

In proposito, vanno richiamate le disposizioni della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e delega di funzioni amministrative alle regioni, nonché i compiti di indirizzo e coordinamento delle attività medesime riservate allo Stato. Ed, ancora, va richiamato che l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delega alle regioni le funzioni amministrative in materia di beni

ambientali; a sua volta, l'articolo 48 dello stesso decreto n. 616 prevedeva che, con la legge sulla tutela dei beni culturali, da emanare entro il 31 dicembre 1979, dovessero essere stabilite « le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico ».

Il disegno di legge n. 1974 presentato nella nona legislatura il 30 luglio 1984, recante « Nuove norme per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali » costituiva dunque anche adempimento governativo ad un obbligo di legge.

In effetti, come si rilevava nella sua presentazione alla Camera dei deputati, la esigenza che aveva ispirato lo studio e la elaborazione del disegno di legge e il lungo dibattito svoltosi con le forze interessate, si ricollegava alla necessità di risolvere un duplice ordine di problemi connessi, da un lato, alla previsione normativa contenuta nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e, dall'altro, alla necessità, da tempo avvertita da studiosi, operatori del diritto, funzionari tecnici amministrativi, di introdurre alcune modifiche e integrazioni alla vigente normativa in tema di beni culturali e in specie alla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Modifiche e integrazioni (non « correzioni ») imposte da circa 45 anni di diretta e a volte sofferta esperienza applicativa, cui si è parallelamente affiancata una interessante, dotta e fertile elaborazione, da parte di insigni amministrativisti, associazioni culturali, forze politiche, dei principi e della essenza stessa « del bene culturale » meritevole di tutela.

L'individuazione dei principi informativi del disegno di legge n. 1974 era stata operata attraverso un'attenta indagine di tutta la documentazione relativa ai lavori in precedenza realizzati, soprattutto a livello di commissioni di studio ministeriali e di precedenti schemi di disegni di legge quali, ad esempio, i lavori della commissione Franceschini e il disegno di

legge della commissione Papaldo e, da ultimo, il disegno di legge presentato nell'ottava legislatura dall'allora Ministro Scotti (C. 3288) il 4 marzo 1982, lavori che seppure non giunti, ma solo in sede normativa, a risultati conclusivi, costituiscono pur sempre, per l'impegno profuso e per l'autorità indiscussa dei soggetti che vi hanno concorso, strumenti insostituibili di riferimento e confronto sul piano tecnico, giuridico e metodologico.

Il disegno di legge n. 1974 si era ispirato ai lavori di una commissione presieduta dal professor Massimo Severo Giannini, vice presidente del Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali, sulla base delle linee indicate dal Ministro, e tenuto conto degli esami e delle consultazioni svoltesi in Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, con le regioni e, all'interno della struttura amministrativa del Ministero, con le organizzazioni sindacali presenti in consiglio di amministrazione. Le consultazioni e gli apporti, come pure i rilievi e le proposte, sono stati utilmente raccolti sia nella fase di impostazione delle linee generali che nella fase di articolazione e stesura del disegno di legge. Né è mancato l'intervento di privati cittadini come pure di associazioni e fondazioni interessate o comunque operanti nel campo dei beni culturali.

Il disegno di legge si proponeva di definire nuovi principi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale anche in relazione alle funzioni amministrative attribuite alle regioni e agli altri enti locali territoriali.

In tale ottica, l'originario testo non intendeva realizzare una disciplina compiuta e definitiva in materia di tutela, ma solo fissare i principi in base ai quali il Governo, su apposita delega del Parlamento, avrebbe poi proceduto ad un riordino complessivo della normativa vigente in materia di beni culturali e ambientali (al fine di conferire al settore chiarezza e organicità) con la stesura di un testo unico.

Nel titolo I del disegno di legge venivano fissati i principi generali e discipli-

nate le procedure relative alla tutela dei beni culturali.

Le norme proposte tenevano conto degli indirizzi enucleati in sede dottrina e giurisprudenziale, nonché delle esigenze emerse dalla esperienza amministrativa degli organi centrali e periferici del Ministero. Venivano recepite le esigenze di valorizzazione e di fruizione sociale del patrimonio culturale nelle sue varie categorie di beni (monumenti, musei, biblioteche, archivi, ecc.). Veniva regolata la disciplina delle attività di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle iniziative di tutela e valorizzazione dell'arte contemporanea, e definiti gli obblighi dei proprietari, possessori o detentori, pubblici o privati, con l'introduzione di un nuovo istituto giuridico, quello della dichiarazione di interesse culturale di attività svolte presso locali pubblici e circoli al fine di garantirne la libera esplicazione e assicurarne la continuazione.

È proprio di questi anni, infatti, la chiusura di attività che, per natura, tradizioni, per essere punto di incontro, rappresentano un momento essenziale della vita culturale di intere aree urbane, i casi più eclatanti di cui si è occupata ampiamente la stampa riguardano la chiusura di molte librerie, tradizionalmente legate alla vita culturale della città.

Notevole era inoltre la previsione della possibilità, da parte dello Stato, di dichiarare l'interesse culturale di aree, immobili, o edifici compresi nei centri storici o nei centri edificati, delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Si tratta di un principio innovativo, in quanto introduce nell'ordinamento vigente uno strumento mediano di tutela che si colloca sistematicamente tra il vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e quello ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che consentirà allo Stato di salvaguardare aree urbane di particolare interesse culturale dall'ulteriore degrado cui sono state sottoposte negli ultimi decenni.

Veniva poi introdotta una specifica norma volta ad agevolare, dal punto di vista procedurale e finanziario, l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato ed a consentire quindi di esercitare pienamente le azioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Nel titolo II del disegno venivano definite le attribuzioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e delle regioni, in conformità ai principi costituzionali, alla legge istitutiva del Ministero, alle norme che hanno già definito talune attribuzioni delle regioni.

Nel successivo titolo III si proponeva una delega al Governo riguardante il coordinamento, in testi unici, delle leggi vigenti in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.

Una pur rapida lettura delle disposizioni generali consentiva di percepire immediatamente come la nuova normativa fosse intesa a recepire l'esigenza, da tempo avvertita a livello scientifico, di qualificare il bene culturale quale realtà storicizzata, ormai acquisita anche al patrimonio della scienza giuridica e particolarmente del diritto amministrativo, fermo restando, che, non trattandosi di concetto cristallizzabile in una precisa definizione legislativa (*omnis in jure definitio periculosa*, insegnano i pandettisti), la enunciazione della materia oggetto della particolare disciplina normativa costituisce pur sempre e soltanto una formulazione indicativa, niente affatto perentoria e non per questo contrastante con il principio di « certezza del diritto », posto che il più ampio grado di certezza è comunque assicurato proprio dalla correlazione, costante, necessaria e imprescindibile, con la esigenza della realizzazione e della tutela dell'interesse pubblico nel che si sostanzia, in definitiva, la soggezione alla disciplina in esame di tutte le « ...manifestazioni significative della creatività, della conoscenza, del costume, del lavoro dell'uomo, del suo ambiente naturale, storico... ».

In linea con tale nuova e decisamente più moderna ottica di valutazione del bene culturale si colloca, altresì la espli-

cita sanzione normativa del valore « dichiarativo », e non costitutivo, dei provvedimenti di vincolo relativamente ai quali la previsione di una efficacia sia pure solo interinale (e cioè fino a che giunga il definitivo provvedimento ministeriale) della notificazione della proposta di vincolo (eccezion fatta per il settore archivistico, per il quale si è mantenuta ferma la competenza esclusiva dello stesso organo periferico), costituisce una novità imposta dall'esigenza di evitare — come per il passato — perniciosi, e troppo spesso pienamente realizzati, tentativi di dolosa sottrazione del bene *medio tempore* agli obblighi connessi con un vincolo in corso di notifica.

Il valore dichiarativo del vincolo, che costituisce essenzialmente — ma non sempre necessariamente — mera condizione formale, cui inerisce un contenuto concreto sul piano strettamente operativo, non si identifica in una accettazione del principio di compressione del diritto di proprietà sui beni culturali indipendentemente dal loro accertamento, ma — più precisamente — costituisce una ipotesi di limitazione dei diritti in funzione del prevalente interesse pubblico (alla conoscenza e fruizione), interesse qualificato, connaturato al bene fin dall'origine che — anche in conformità della giurisprudenza della Corte costituzionale — non comporta alcun obbligo di indennizzabilità.

Quanto ai rapporti fra i compiti dello Stato e quelli delle regioni, considerato che la materia all'esame non rientra fra quelle elencate dall'articolo 117 della Costituzione (salvo che per i musei e le biblioteche di enti locali, in ordine ai quali sono stati comunque espressamente previsti criteri informativi per la soluzione dei problemi speciali più spesso ricorrenti), il principio ispiratore della relativa normativa è stato quello di realizzare una collaborazione armonica e piena, evitando drasticamente ogni possibile, sia pur solo potenziale conflitto di competenza.

Premesso che non esiste, e non può esistere sul piano teorico, una netta differenziazione tra il concetto di tutela e

quello di valorizzazione, la circostanza che in alcune parti dell'articolato possa emergere una duplicità di collocazione (potestà di tutela prevalentemente a favore dello Stato e potestà di valorizzazione prevalentemente a favore delle regioni) deve intendersi come rispondente esclusivamente ad un criterio di ordine metodologico.

Il criterio adottato non determina alcuna riduzione della funzione dello Stato a mera azione autoritaria, di tutela giuridico-amministrativa, con sottrazione al medesimo della materia conoscitiva inerente ai beni culturali, (catalogazione, inventariazione, documentazione, ricerca, studio, ecc.). Inoltre, l'esigenza di rispettare costantemente il principio della collaborazione armonica trova puntuale applicazione, da un lato, nella prevista partecipazione delle regioni e degli enti territoriali a funzioni squisitamente di tutela come comprovano: a) i riconosciuti poteri di iniziativa e proposta per il riconoscimento e la dichiarazione di bene culturale, nonché la imposta esigenza di motivazione del provvedimento ministeriale con cui si sia ritenuto di non condividere l'iniziativa o la proposta dell'ente locale; b) la espropriazione dei beni culturali a favore delle regioni; c) la facoltà di esercizio del diritto di prelazione in via sussidiaria da parte delle regioni; d) il concorso delle regioni, nello svolgimento di compiti di valorizzazione e tutela in materia di arte contemporanea e beni culturali demoantropologici; dall'altro, nella partecipazione, diretta e promozionale, degli organi statali alle attività di censimento, catalogazione e valorizzazione dei beni culturali, in ordine alla determinazione dei criteri di uniformità e delle metodologie da seguire sul piano nazionale nell'opera di censimento e catalogazione, nonché nel duplice concorso dello Stato e delle regioni, al funzionamento del sistema bibliotecario nazionale, attività queste già oggetto di fattiva collaborazione tra lo Stato e le regioni.

In tale articolata visione si è così ritenuto di poter offrire concreta attuazione al principio, indiscusso, secondo cui solo

la conoscenza dei beni culturali è condizione pregiudiziale e imprescindibile di ogni efficace tutela intesa in senso sia giuridico che tecnico; l'esigenza di uniformità della tutela in senso tecnico è stata soddisfatta attribuendo alle regioni una vasta sfera operativa nei settori della ricerca, del restauro, della catalogazione statale delle inderogabili funzioni di garanzia dell'unitarietà degli indirizzi, delle competenze, dei metodi di indagine e dei criteri scientifici da adottare.

Quanto alla necessaria garanzia della tutela in senso giuridico provvedono le disposizioni che disciplinano, come sopra già ricordato, la delega al Governo per quanto concerne il coordinamento delle leggi vigenti in materia.

La norma di delega al Governo per il coordinamento delle leggi sui beni culturali e ambientali è risultata non solo necessaria ma indispensabile, innanzitutto, per corrispondere all'esigenza manifestata dagli organi tecnico-scientifici e amministrativi dei beni culturali, delle regioni e degli enti locali, nonché dei privati cittadini e associazioni, di semplificare e armonizzare la complessa e stratificata normativa in vigore, ai nuovi principi, agevolandone in tal modo l'interpretazione, l'applicazione e incoraggiando la partecipazione dei privati nel campo dei beni culturali ed ambientali.

La delega concerneva altresì la regolamentazione delle procedure relative alla registrazione dei beni culturali, nonché la introduzione di nuove misure sanzionatorie per combattere le violazioni delle norme sulla tutela e sulla conservazione che hanno assunto dimensioni particolarmente gravi e presentano tipologia sempre più varia.

Il rigoroso rispetto del dettato costituzionale ha imposto la estrema analiticità dei contenuti della delega; sussisteva peraltro, la piena disponibilità del Governo ad adottare eventuali diverse formule più idonee ad assicurare, con il coordinamento della normativa *in subiecta materia*, una ancor più rigorosa conservazione, protezione, valorizzazione, fruizione pubblica del vasto patrimonio culturale, pub-

blico e privato, che il nostro paese vanta e nei confronti del quale molti guardano con rinnovato interesse, non solo culturale ma anche per la sua essenziale valenza socio-economica.

Assegnato all'VIII Commissione permanente, il disegno di legge n. 1974, fu esaminato congiuntamente alla proposta di legge n. 974-bis (Ferri ed altri) recante « Nuove norme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali ».

Il Comitato ristretto, all'uopo istituito, provvede alla stesura di un testo unificato.

Nel nuovo testo unificato che qui si ripropone sono stati recepiti suggerimenti ed indicazioni atti a migliorare sensibilmente la struttura complessiva del provvedimento, pur nel rispetto e nella conferma degli aspetti cardine dell'originario progetto governativo.

Al processo di elaborazione all'interno del Comitato ristretto hanno dato un importante e fattivo contributo tutti i gruppi, anche se l'apporto del gruppo comunista è stato particolarmente rilevante.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto fu quindi esaminato ed ulteriormente arricchito dalla Commissione plenaria che lo licenziò il 27 marzo 1985 dando mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il testo si apre, all'articolo 1, con una importante affermazione di principio e, cioè, che « i beni culturali ed ambientali, indipendentemente dalla dichiarazione e dalla appartenenza, sono patrimonio culturale della Nazione ».

Volendo sottolineare solo le innovazioni o modificazioni all'originario testo del citato disegno di legge n. 1974, va innanzitutto ricordato che con l'articolo 7 si estende anche alle zone indicate dalla lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968 il potere del Ministero per i beni culturali e ambientali di dichiarare l'interesse culturale di intere aree. Tale potere, quindi, può riguardare anche le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pre-

gio ambientale o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

L'articolo 10, poi, individua più dettagliatamente gli obblighi di coloro che hanno titolo su un bene dichiarato culturale.

La tutela delle aree o zone di interesse culturale (articolo 11) può cadere su aree o località sulle quali insistono resti di interesse archeologico, la cui esistenza risulti anche solo in base ad un qualsiasi modo di accertamento scientifico. Si è quindi eliminata, con effetti di maggiore chiarezza ed estensione, il richiamo alla circostanza che i resti fossero parzialmente affiorati o scavati.

Recependo l'indicazione contenuta all'articolo 38 della proposta di legge n. 974-bis, esaminato congiuntamente con il disegno n. 1974, l'articolo 22 assegna alle regioni il compito di predisporre, d'intesa con l'Ufficio regionale per i beni culturali e ambientali, l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali, secondo le direttive scientifiche e le metodologie degli istituti superiori competenti. Notevole è il fine prioritario che viene assegnato all'inventario regionale: esso è finalizzato all'acquisizione di dati utilizzabili, fra l'altro, per la redazione degli strumenti urbanistici e dei piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado e per l'individuazione preventiva di aree archeologiche.

A tali fini i dati conoscitivi degli inventari regionali devono essere messi a disposizione dei comuni e questi, a loro volta, sono tenuti ad accluderli agli strumenti urbanistici, ai piani e ai programmi attuativi poliennali, assicurando il pieno rispetto dei vincoli di tutela dei beni culturali ed ambientali.

Ugualmente dalla proposta di legge n. 974-bis sono ricavate le norme (articoli 25 e 26) che disciplinano l'esportazione, la importazione e la temporanea esportazione. La prima norma vieta l'esportazione di beni culturali notificati e prevede altresì che il Ministro, sentito il Co-

mitato nazionale per i beni culturali e ambientali, possa con proprio decreto stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dall'esportazione di specifiche categorie di beni. L'articolo 26 prevede in quali casi possa essere consentita l'esportazione temporanea di beni culturali, stabilendo espressamente che la violazione della disposizione rende l'esportazione illecita.

L'articolo 28, il cui contenuto è tratto dalla proposta di legge n. 974-bis, prevede la competenza della giurisdizione amministrativa ordinaria escludendo espressamente il ricorso ad arbitraggi e collegi peritali e ad ogni forma di lodo arbitrale o arbitrato proprio o improprio.

La norma appare ispirata a sottolineare il particolare interesse pubblico che assumono i beni culturali, per cui per essi non possono operare se non gli organi di giustizia dello Stato, con la loro obiettività, indipendenza e riconosciuta professionalità.

Tra i criteri che il Governo è tenuto a seguire in sede di emanazione di leggi delegate per il coordinamento delle norme sui beni culturali (articolo 29), assumono particolare importanza le seguenti disposizioni, innovative rispetto al testo governativo originario:

prevedere adeguate forme di controllo per le attività commerciali concernenti i beni culturali e ambientali e le opere di autori viventi;

predisporre uno specifico regime sanzionatorio per le inosservanze degli obblighi relativi alla tenuta dei registri per la catalogazione;

riordinare il sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo, fra l'altro, nei casi più gravi di violazione delle norme di tutela l'acquisizione senza indennizzo dei beni al patrimonio pubblico (Stato, regioni e comuni).



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Patrimonio culturale).*

1. I beni culturali e ambientali, indipendentemente dalla dichiarazione e dall'appartenenza, sono patrimonio culturale della nazione.

2. La Repubblica, in attuazione dei principi fissati dall'articolo 9 della Costituzione, assicura la tutela, la conservazione, la fruizione e l'arricchimento del patrimonio culturale del paese e dell'ambiente storico e naturale di cui tale patrimonio è elemento costitutivo e qualificante e ne promuove la conoscenza e la valorizzazione.

## ART. 2.

*(Beni culturali e ambientali).*

1. Sono beni culturali e ambientali le cose di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, filologico, archivistico, librario, audiovisivo, musicale, ambientale, demoantropologico che rappresentino, sia singolarmente che in aggregazione, manifestazioni significative della civiltà umana o documento dell'ambiente storico e naturale.

## ART. 3.

*(Ambito e finalità della tutela).*

1. I beni culturali e ambientali, nelle loro diverse categorie, sia già espressamente previste dalla leggi vigenti sia acquisite alla considerazione culturale e alla esperienza scientifica, sono ulteriormente disciplinati dai decreti delegati di cui all'articolo 29, i quali possono prevedere anche forme e misure differenziate

di tutela. Di tali beni deve essere assicurato e promosso l'uso consono alla loro natura o comunque tale da non arrecare, per dolo o colpa, pregiudizio alla loro conservazione. Ne devono essere, altresì, favoriti, previa regolamentazione, l'accesso agli studiosi e il godimento pubblico.

ART. 4.

*(Dichiarazione di bene culturale o ambientale).*

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni sono titolari della proposta per la dichiarazione della natura di bene culturale o ambientale.

2. L'iniziativa della proposta può altresì essere attivata, con segnalazione motivata, dagli enti territoriali o da associazioni ed istituzioni culturali, per il tramite delle regioni che, entro trenta giorni, la trasmettono al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, qualora ritenga di non riconoscere valore di proposta ad una iniziativa concernente la dichiarazione di bene culturale o ambientale esprime entro trenta giorni un motivato diniego.

4. La notificazione della proposta di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore della casa, da effettuarsi a cura del Ministero per i beni culturali e ambientali, produce effetti eguali alla imposizione del vincolo, fino al giorno di emanazione del relativo provvedimento.

5. Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali provvedono all'istruttoria, d'intesa con i competenti organi delle regioni.

6. I decreti delegati, di cui all'articolo 29, regolamentano l'istruttoria dei procedimenti di dichiarazione.

7. Ai fini dell'accertamento, gli organi competenti hanno, in ogni caso, diritto di accedere al bene culturale o ambientale e di documentarne lo stato.

8. Il provvedimento del Ministro per i beni culturali e ambientali di imposizione

del vincolo deve essere adottato entro centoventi giorni dalla notificazione della proposta stessa.

9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, qualora ritenga di non dare corso ad una proposta concernente la dichiarazione di bene culturale o ambientale o di modificare il contenuto di una dichiarazione già esistente, deve motivare il relativo provvedimento, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della proposta.

10. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può adottare dichiarazioni di bene culturale e ambientale indipendentemente dalla proposta, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

11. Gli atti con i quali i beni sono riconosciuti di interesse culturale o ambientale hanno valore dichiarativo.

12. Restano ferme le competenze delegate alle regioni a statuto ordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, relativamente alle notificazioni contemplate dal primo comma, lettera *b*), dell'articolo 9 del suddetto decreto.

13. Restano ferme le norme di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

#### ART. 5.

##### *(Dichiarazione per i beni culturali di arte contemporanea).*

1. Può essere sottoposta alla disciplina relativa alla dichiarazione di bene culturale, con le stesse modalità di cui all'articolo 4, la produzione di arte contemporanea che risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, purché si tratti di opere di autori deceduti, affermatesi per valori e

pregi intrinseci, ovvero, come particolarmente significative.

2. L'esercizio del diritto di prelazione sugli atti di alienazione a titolo oneroso, di cui all'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è escluso relativamente alle opere, collezioni o complessi di arte contemporanea, dichiarati beni culturali, fino al raggiungimento del cinquantennio dalla produzione. Resta fermo l'obbligo di denunziarne il trasferimento ai sensi dell'articolo 30 della stessa legge.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi, in quanto compatibili, ad altre categorie di beni culturali.

#### ART. 6.

*(Dichiarazione per gli immobili in cui si svolgono particolari attività di interesse culturale).*

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può dichiarare l'interesse culturale di locali pubblici o privati, sedi di esercizi pubblici, sedi di associazioni e circoli, al fine di garantire la libera esplicazione e la continuazione di attività, indipendentemente dalla data di inizio, di rilevante interesse culturale che in essi si svolgono. Il provvedimento viene comunicato, in via amministrativa, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile.

#### ART. 7.

*(Dichiarazione di interesse culturale).*

1. Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su motivata proposta del competente Soprintendente, può essere dichiarato l'interesse culturale di aree, immobili o edifici compresi nelle zone indicate nella lettera a) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 ovvero compresi nei centri storici o nei centri edificati delimitati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22

ottobre 1971, n. 865, nonché ai sensi dell'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Il provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è affisso all'albo pretorio del comune. Il comune comunica il provvedimento in via amministrativa ai proprietari, possessori o detentori degli immobili a qualsiasi titolo.

2. La lettera *d*) del primo comma dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituita dalla seguente:

« *d*) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e, comunque, ad immobili riconosciuti di interesse artistico o storico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli immobili compresi nelle zone indicate nella lettera *a*) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968 ovvero compresi nelle aree dei centri storici o nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché ai sensi dell'articolo 41-*quinquies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come introdotto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, qualora tali immobili siano dichiarati di interesse culturale con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ».

#### ART. 8.

*(Annotazione di vincoli delle attività di interesse culturale e delle aree dei centri storici).*

1. I provvedimenti di cui agli articoli 6 e 7 sono annotati in appositi registri da istituire presso il Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 29.

2. I proprietari, i detentori o possessori a qualsiasi titolo degli immobili per i quali sia intervenuto il decreto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi

degli articoli 6 e 7 debbono comunicare agli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali il trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo avvenuto. Debbono altresì presentare i progetti relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché ogni altro intervento per cui sia necessaria la concessione edilizia, per il preventivo assenso da parte del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. L'assenso si considera concesso qualora entro novanta giorni non venga comunicato il motivato provvedimento di diniego.

#### ART. 9.

*(Disposizioni per l'esercizio del diritto di prelazione).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il Ministro per i beni culturali e ambientali può, altresì, esercitare il diritto di prelazione, quando ricorrano particolari interessi pubblici, ed in caso di necessità, sentito il competente comitato di settore del consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e su conforme parere del Ministro del tesoro.

2. La disponibilità del bene su cui è stato esercitato il diritto di prelazione deve essere conseguita entro un anno dall'esercizio del diritto medesimo.

#### ART. 10.

*(Effetti della dichiarazione di bene culturale o ambientale).*

1. La dichiarazione di bene culturale o ambientale comporta l'immediato effetto di assoggettare il proprietario, possessore o detentore, e chiunque abbia sul bene una facoltà di godimento, a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge e legittima l'esercizio dei poteri autoritativi per la tutela del bene da parte degli organi delle amministrazioni competenti.

2. Nessun intervento può essere effettuato su un bene dichiarato culturale o ambientale ai sensi dell'articolo 4, salva la ipotesi in cui risulti preventivamente accertato, a cura degli organi dell'amministrazione competente ad autorizzarlo, che l'intervento sia necessario per la conservazione, la tutela, il recupero o la migliore fruizione del bene stesso, nel rispetto della sua identità e funzione.

3. I proprietari, possessori o detentori o comunque titolari di facoltà di godimento di beni culturali o ambientali, hanno l'obbligo:

a) di non alterarne lo stato e la struttura e di non destinarli ad usi che ne pregiudichino la conservazione e il pubblico godimento;

b) di preservarli, mediante le necessarie opere di salvaguardia, manutenzione e restauro, dall'offesa di agenti esterni e da ogni altra possibile causa di degrado;

c) di non collocare senza preventiva autorizzazione, e comunque di rimuovere immediatamente, su richiesta delle soprintendenze, insegne luminose, arredi o altre opere deturpanti;

d) di denunciare immediatamente danni o pericoli di danno, adottando nel contempo le indispensabili misure di salvaguardia;

e) di non rimuoverli, senza preventiva autorizzazione, dal luogo di destinazione;

f) di consentirne, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge, la pubblica fruizione.

#### ART. 11.

*(Tutela delle aree o zone di interesse culturale o ambientale).*

1. Possono essere dichiarate bene culturale o ambientale, oltre i beni, singolarmente individuati ed i complessi di beni anche le zone che, con specifico riguardo alle caratteristiche del territorio, presentano i caratteri di cui all'articolo 2.

2. La tutela di zone può avere ad oggetto, altresì, aree o località sulle quali insistono resti di interesse archeologico, la cui esistenza risulti anche solo in base a rilievi aerofotografici, prospezioni od altro metodo di accertamento scientifico.

3. La dichiarazione di interesse culturale, che ha per oggetto beni immobili, si estende, salvo che dal relativo provvedimento non risulti espressamente l'esclusione, a tutte le pertinenze e alle cose che ne costituiscono arredamento essenziale o caratteristico, ed abbiano un diretto collegamento con l'immobile vincolato.

#### ART. 12.

*(Forma scritta degli atti relativi ai beni culturali e ambientali ed istituzione di un registro dei beni mobili).*

1. Gli atti di alienazione o di disposizione dei beni culturali e ambientali mobili e immobili vincolati, nonché gli atti di costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali parziali sui beni medesimi debbono avere forma scritta a pena di nullità.

2. Tali atti, corredati di tutta la documentazione necessaria, devono essere trasmessi al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Ferma la disciplina di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, gli atti di cui ai precedenti commi vanno annotati in un registro da istituire presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, a norma dei decreti delegati di cui all'articolo 29.

#### ART. 13.

*(Espressione dei beni culturali o ambientali).*

1. I beni culturali o ambientali dichiarati, mobili e immobili, comprese le zone in cui insistono i beni culturali indicati al comma 2 dell'articolo 11, le serie, rac-



colte o collezioni notificate ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 possono formare oggetto di espropriazione per pubblica utilità quando l'espropriazione stessa risponda ad un rilevante interesse in relazione al recupero, alla conservazione e all'incremento del patrimonio culturale nazionale.

2. La necessità di assicurare la tutela, la valorizzazione e la fruizione pubblica di un bene culturale o ambientale costituisce titolo idoneo e sufficiente per l'esercizio del potere di espropriazione, qualora tale necessità non possa essere altrimenti soddisfatta.

3. Oltre alle ipotesi contemplate dall'articolo 54 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, possono essere espropriati anche gli immobili, adiacenti a beni culturali o ambientali, soggetti alla imposizione delle misure di salvaguardia previste dall'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonché le aree destinate alla costruzione e ampliamento di musei, archivi e biblioteche.

#### ART. 14.

*(Compiti di coordinamento).*

1. In conformità all'articolo 2 del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, il Ministro per i beni culturali e ambientali ha potestà di indirizzo e coordinamento sulle attività di tutela, valorizzazione, recupero e fruizione pubblica dei beni culturali e ambientali nei confronti di ogni soggetto, pubblico o privato, cui spetti l'amministrazione, la proprietà, il possesso, la detenzione o il godimento di beni culturali o ambientali.

#### ART. 15.

*(Tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali).*

1. Il Ministero per i beni culturali e ambientali e le regioni collaborano nell'attività di tutela, conservazione, recu-

pero e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, secondo le modalità previste dalla legge, anche favorendo le iniziative promosse dai privati e dalle loro associazioni.

ART. 16.

*(Esercizio del diritto di prelazione da parte delle regioni).*

1. Qualora l'amministrazione statale non intenda esercitare il diritto di prelazione contemplato dall'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, questo può essere esercitato, nei limiti delle disponibilità dei singoli bilanci, con analoghe modalità, entro il termine di cui al comma 3, dalla regione competente per territorio, alla quale gli organi dell'amministrazione statale sono tenuti a fornire tempestivamente i necessari elementi conoscitivi.

2. In materia di patrimonio librario spetta in prima istanza alle regioni esercitare il diritto di prelazione. Qualora esse non intendano esercitarlo debbono darne, comunque, tempestiva comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali.

3. Il termine previsto dall'articolo 32, primo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per l'esercizio del diritto di prelazione su beni culturali o ambientali di proprietà privata, è elevato a mesi tre.

ART. 17.

*(Arte contemporanea).*

1. Le regioni, anche tramite gli enti territoriali, concorrono alla tutela, promozione, valorizzazione e fruizione dei beni di arte contemporanea, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.

## ART. 18.

*(Beni culturali demoantropologici).*

1. In materia di beni culturali demoantropologici, le regioni e gli enti territoriali concorrono, perseguendo il collegamento con i programmi e le attività degli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, al loro recupero, promozione e valorizzazione.

## ART. 19.

*(Musei, raccolte, biblioteche e archivi di enti territoriali o di interesse locale).*

1. Nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli articoli 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni e gli enti territoriali provvedono alla istituzione, al funzionamento, allo sviluppo e alla valorizzazione dei musei, delle raccolte, delle biblioteche e degli archivi di pertinenza degli enti territoriali o di interesse locale nell'ambito degli indirizzi generali definiti in base all'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dei principi stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

## ART. 20.

*(Uso pubblico dei beni culturali e ambientali di proprietà dei privati e di enti non territoriali).*

1. L'accesso degli studiosi e l'apertura al pubblico di edifici, musei, raccolte, biblioteche, archivi, fondi audiovisivi, di privati e di enti non territoriali, possono essere regolamentati anche mediante convenzioni che prevedono, tra l'altro, per gli enti non aventi scopo di lucro, contributi per l'uso pubblico, secondo criteri fissati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. In caso di mancanza o di inapplicabilità delle convenzioni o di altra regolamentazione, coloro che intendono visitare un bene di proprietà di privati o enti pubblici, vincolato ai sensi della presente legge, debbono farne domanda al competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale, sentito il proprietario e compatibilmente con il rispetto delle esigenze dal medesimo prospettate, stabilisce le modalità delle visite.

#### ART. 21.

*(Compiti delle regioni in materia di censimento, inventariazione e catalogazione).*

1. Le regioni collaborano all'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali e ambientali.

2. Tali attività si conformano alle direttive scientifiche e alle metodologie degli istituti superiori competenti.

3. Le regioni, in collaborazione con gli uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, provvedono, mediante accordi o convenzioni, alla istituzione di centri di catalogazione dei beni culturali e ambientali ai fini della tutela, del recupero, della promozione e delle attività di valorizzazione e fruizione.

4. I decreti delegati di cui all'articolo 29 stabiliscono le misure atte a garantire la pubblica disponibilità delle documentazioni prodotte.

#### ART. 22.

*(Inventario regionale dei beni culturali e ambientali).*

1. Le regioni predispongono, d'intesa con l'ufficio regionale per i beni culturali e ambientali, l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali secondo le direttive scientifiche e le metodologie degli istituti superiori competenti.

2. L'inventario viene aggiornato periodicamente, ferma restando la facoltà della

regione di inserire ulteriori beni, qualora ciò sia richiesto o comunque opportuno per la salvaguardia o il recupero di immobili o aree, di beni mobili singoli, o di complessi o collezioni.

3. Tale inventario è realizzato per obiettivi successivi e fasi programmate, tenendo conto delle informazioni e delle campagne di censimento e catalogazione già effettuate da organi dello Stato o dagli enti locali, ed è strumento per la migliore definizione dei piani di sviluppo e dei programmi di settore nazionali e regionali. Pertanto esso è finalizzato, in via prioritaria, all'acquisizione di dati utilizzabili per la redazione di strumenti urbanistici e piani di recupero, per l'individuazione e il risanamento di situazioni di particolare degrado, per il riordino e il potenziamento delle biblioteche, degli archivi, dei musei, dei fondi audiovisivi e per il miglioramento dei servizi da essi erogati, per l'individuazione preventiva di aree archeologiche.

4. I dati conoscitivi che costituiscono l'inventario regionale dei beni culturali e ambientali debbono essere messi a disposizione dei comuni, per quel che riguarda il territorio di loro competenza.

5. I comuni sono tenuti ad accluderli agli strumenti urbanistici e ai piani e ai programmi attuativi poliennali, assicurando il pieno rispetto dei vincoli di tutela dei beni culturali e ambientali.

#### ART. 23.

*(Sistema bibliotecario nazionale).*

1. Il sistema bibliotecario nazionale è costituito da tutte le biblioteche funzionanti sul territorio nazionale, pubbliche o aperte al pubblico.

2. Esso garantisce l'informazione e la disponibilità delle pubblicazioni e dei documenti esistenti.

## ART. 24.

*(Competenze statali e regionali  
nel sistema bibliotecario nazionale).*

1. Lo Stato e le regioni concorrono secondo le proprie competenze al funzionamento e allo sviluppo del sistema bibliotecario nazionale rispettando le linee, gli obiettivi e attraverso gli strumenti definiti in apposito programma nazionale.

2. Il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede, attraverso l'Istituto del catalogo unico e le biblioteche nazionali, al coordinamento in materia di catalogazione, assicura la documentazione nazionale della produzione bibliografica italiana e della più significativa produzione straniera, la redazione di cataloghi generali e speciali, l'informazione; promuove e coordina il prestito interno e internazionale e i rapporti con l'estero.

3. Nel quadro del sistema bibliotecario nazionale, il Ministero per i beni culturali e ambientali assicura l'omogeneità nel trattamento della documentazione.

4. Nello svolgimento dell'attività di conservazione, catalogazione, informazione e tutela del patrimonio librario, le regioni si avvalgono degli istituti superiori disciplinati dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, nonché delle biblioteche statali.

## ART. 25.

*(Disciplina dell'esportazione).*

1. È vietata l'esportazione di beni culturali notificati.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, può, con proprio decreto, stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dall'esportazione di specifiche categorie di beni, in relazione alle loro caratteristiche oggettive o alla loro provenienza.

3. L'esportazione all'estero di beni di interesse culturale deve seguire le procedure previste dalla legge.

ART. 26.

*(Temporanea esportazione  
e importazione).*

1. L'esportazione temporanea di beni culturali, anche di proprietà di privati, può essere consentita, ferma restando la facoltà di vietare l'esportazione per ragioni di sicurezza e di conservazione, solo per mostre ed altre manifestazioni culturali o per altro uso dichiarato e autorizzato e per un periodo non superiore ad un anno non prorogabile. In caso di violazione della presente norma, si ricade nei casi di esportazione illecita.

2. È consentita l'importazione di beni culturali.

ART. 27.

*(Abrogazione della legge 29 luglio 1949,  
n. 717).*

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 2-bis e 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificati, dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

ART. 28.

*(Inderogabilità della giurisdizione).*

1. Il contenzioso relativo ai provvedimenti amministrativi di cui alla presente legge è di competenza della giurisdizione amministrativa ordinaria.

2. È escluso il ricorso agli arbitraggi e ai collegi peritali, di cui agli articoli 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, 31, terzo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 148 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, e ad ogni forma di lodo arbitrale e arbitrato proprio o improprio.

## ART. 29.

*(Delega al Governo per il coordinamento delle norme sui beni culturali e ambientali).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria allo scopo di raccogliere in testi unici le norme che disciplinano il regime dei beni culturali e ambientali delle diverse categorie, attenendosi ai seguenti criteri:

a) dare evidenza ai principi comuni alle diverse categorie di beni culturali e ambientali e definire, per le singole categorie, medesime discipline organiche e coordinate eliminando nelle leggi vigenti disparità e incongruenze ed aggiornandole con i progressi scientifici e con le nuove esigenze e metodologie di conoscenza e valorizzazione;

b) coordinare le norme preesistenti con quelle della presente legge, procedendo alle modificazioni e alle integrazioni che si rendano necessarie;

c) rendere applicabile la normativa di tutela alle registrazioni su dischi, pellicole, nastri e a qualsiasi altro supporto anche non tradizionale;

d) semplificare i procedimenti amministrativi regolati dalle leggi vigenti;

e) prevedere forme di pubblicità degli atti tra cui, in particolare, l'istituzione presso il Ministero per i beni culturali e ambientali di registri per l'annotazione dei provvedimenti di cui agli articoli 4, 6, 7, 11 e 12;

f) prevedere adeguate forme di controllo per le attività commerciali concernenti i beni culturali e ambientali e le opere di autori viventi;

g) predisporre uno specifico regime sanzionatorio per le inosservanze degli obblighi relativi alla tenuta dei registri per la catalogazione;

h) coordinare in un regime unitario le sanzioni penali previste per la viola-



zione delle norme sulla tutela del patrimonio culturale, estendendole alle nuove categorie di beni culturali e ambientali previsti dalla presente legge;

*i)* riordinare il sistema sanzionatorio amministrativo prevedendo:

1) in caso di gravi violazioni delle norme di tutela, indipendentemente dalle eventuali sanzioni penali, il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, anche su proposta della regione, di ordinare l'acquisizione dei beni al patrimonio dello Stato, delle regioni o dei comuni, senza indennizzo;

2) la sanzione pecuniaria del 5 per cento del valore commerciale del bene, per le violazioni delle disposizioni dei decreti delegati emanati ai sensi del presente articolo, relative ad obblighi di comunicazione o all'osservanza delle prescrizioni impartite dall'amministrazione, quando le violazioni medesime non ledano in modo irreversibile o comunque di rilevante gravità il bene culturale o ambientale tutelato;

3) la sanzione amministrativa accessoria della confisca facoltativa per le violazioni di cui al numero 2);

4) la nomina di un commissario per la esecuzione di atti specifici in caso di accertato inadempimento da parte di enti pubblici o soggetti privati dei provvedimenti previsti dalla legislazione di tutela dei beni culturali e ambientali;

*l)* le modalità di coordinamento tra le iniziative delle amministrazioni dello Stato e quelle delle regioni in materia di contributi ad enti pubblici e a soggetti privati per finalità di conservazione, valorizzazione e fruizione pubblica dei beni di interesse culturale e ambientale.

2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nella elaborazione dei decreti delegati, si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, della collaborazione dei competenti comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e, dopo aver acquisito il parere delle

regioni, riferisce alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che esprimono il proprio parere.

3. Dal parere delle Commissioni parlamentari si prescinde qualora esso non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Gli schemi di decreti delegati sono approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.

5. Dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri gli schemi di decreti delegati sono inviati alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti.

6. Acquisito tale parere, o trascorsi trenta giorni dalla richiesta, le norme delegate sono approvate dal Consiglio dei ministri in via definitiva ed emanate con decreto del Presidente della Repubblica.